



Città di Pescara
Medaglia d'oro al Merito Civile

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO NON ONEROSO

Approvato con deliberazione C.C. n. 77 del 08.06.2017

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE PATROCINIO NON ONEROSO

ARTICOLO 1 – Obiettivo e oggetto

1. Il Comune di Pescara favorisce l'iniziativa dei suoi concittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di particolare rilevanza sociale, culturale, scientifica o di interesse pubblico che siano rivolte alla collettività.
2. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio non oneroso da parte del Comune di Pescara, a soggetti pubblici e privati.

ARTICOLO 2 – Definizioni

1. Il patrocinio non oneroso (di seguito patrocinio) rappresenta un importante riconoscimento mediante il quale l'Amministrazione Comunale esprime la sua simbolica vicinanza ad un'iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità e che abbia una ricaduta positiva sul territorio cittadino, dotata di significato ed interesse per la Città di Pescara.
2. Per "iniziativa" si intende un'attività organizzata da terzi quale, ad esempio, un evento, un convegno, una mostra, un'opera a stampa (libro o pubblicazione in genere).
3. Il patrocinio è concesso formalmente dal Sindaco, il quale potrà richiedere, ove ritenga necessario, il parere dell'Assessore competente, previa istruttoria da parte del Settore Gabinetto del Sindaco – servizio Attività Istituzionali del Sindaco.
4. Il patrocinio è concesso con specifico ed esclusivo riferimento all'iniziativa per cui è richiesto e solo per il periodo corrispondente alla medesima.

ARTICOLO 3 – Caratteristiche delle iniziative e criteri per la concessione

1. Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio del Comune di Pescara devono necessariamente:
 - essere senza scopo di lucro ovvero con finalità di lucro condizionato all'impiego del totale dell'incasso in beneficenza e/o a copertura delle spese per la realizzazione dell'iniziativa e/o reimpiegato nelle attività istituzionali no profit dell'ente proponente. In nessun caso l'incasso potrà generare utili che possano essere redistribuiti tra i soci.
 - avere finalità di carattere sociale, culturale, scientifico o di interesse pubblico, di beneficenza e di solidarietà;
 - rientrare nelle finalità perseguite dall'Amministrazione Comunale, promuovendone l'immagine e il prestigio, nonché rispondere alle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
 - garantire la libera espressione delle opinioni ed avere carattere pubblico ed accessibile.
2. Non possono beneficiare del patrocinio le iniziative e le manifestazioni:
 - che costituiscono pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche se non diretta, di servizi, opere o prodotti;
 - promosse da istituzioni di carattere privato o da organizzazioni che rappresentino categorie o forze sociali, con finalità di propaganda e per finanziamento della propria struttura organizzativa;

- non coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente.
 - promosse da soggetti che abbiano contenziosi attivi con l'Amministrazione Comunale;
3. La data della manifestazione per la quale viene chiesto il patrocinio non deve di norma interferire con altre iniziative organizzate direttamente dal Comune.

ARTICOLO 4 – ULTERIORI CONCESSIONI

1. La concessione del patrocinio non comporta ulteriore coinvolgimento del Comune di Pescara in termini organizzativi e finanziari escludendolo nel contempo da ogni responsabilità connessa allo svolgimento dell'evento patrocinato;
2. La concessione del patrocinio da luogo, ai sensi dell'art. 21 del "Regolamento comunale dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni", alla riduzione in misura pari al 50% dell'imposta sulle affissioni dei manifesti.

ARTICOLO 5 – BENEFICIARI DEL PATROCINIO

1. Il patrocinio della Città di Pescara è concesso ad iniziative organizzate da:
 - enti locali singoli e associati, altri enti pubblici, enti e associazioni ai quali partecipino gli enti locali;
 - enti, associazioni, fondazioni, parrocchie cittadine e altre organizzazioni a carattere sociale, culturale, educativo, sportivo, scientifico, turistico ed economico che operano senza finalità di lucro;
 - istituzioni sociali, culturali, educative, sportive, scientifiche, turistiche ed economiche di interesse comunale, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ordini e collegi professionali;
 - istituzioni di carattere privato che promuovano iniziative e/o manifestazioni che non abbiano finalità di propaganda o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
 - cooperative sociali a mutualità prevalente;
 - soggetti singoli o di rappresentanza istituzionale di altri Paesi;

ARTICOLO 6 – RICHIESTA DI CONCESSIONE

1. Il soggetto interessato ad ottenere il patrocinio deve presentare apposita richiesta indirizzata al Sindaco, sottoscritta dal legale rappresentante o dal richiedente, compilando in tutte le sue parti il relativo modulo scaricabile sul sito web dell'Ente, indicando l'oggetto, le finalità, il programma nonché tutte le ulteriori informazioni richieste, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento, accompagnando l'istanza dalla copia del documento di identità del sottoscrittore, per posta ordinaria o all'indirizzo di posta elettronica certificata : protocollo@pec.comune.pescara.it. All'istanza di patrocinio i soggetti che non siano Enti dovranno allegare copia dello Statuto dell'Atto Costitutivo dell'Associazione richiedente.
2. La valutazione della richiesta sarà effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o la parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito di apposita richiesta integrativa da parte degli Uffici comunali, la domanda di patrocinio non verrà ritenuta ammissibile.

3. Qualora il termine indicato al punto 1) non venga rispettato, il Comune di Pescara si riserva di non prendere in considerazione la richiesta.

ARTICOLO 7 – MENZIONE DEL COMUNE DI PESCARA QUALE ENTE PATROCINANTE E UTILIZZO DEL LOGO ISTITUZIONALE

1. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di apporre su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa il logo istituzionale e il nome del Comune di Pescara e la dicitura "con il patrocinio del Comune di Pescara".
2. Il competente Ufficio di Gabinetto del Sindaco provvederà ad inviare al soggetto beneficiario di patrocinio il logo del Comune di Pescara con la prescrizione di apporlo senza modifiche di colore, caratteristiche e formato ed in modo consono alla dignità istituzionale dell'Amministrazione Comunale.
3. La bozza del materiale promozionale relativo alla pubblicizzazione dell'iniziativa dovrà essere preventivamente inviata, per condivisione dei contenuti, all'Ufficio Gabinetto del Sindaco del Comune di Pescara. Qualora si riscontrino difformità nei contenuti del suddetto materiale, il Comune di Pescara si riserva di chiederne la regolarizzazione o inibire l'utilizzo del logo istituzionale.
4. L'utilizzo improprio del logo del Comune di Pescara comporta la revoca del patrocinio e di conseguenza di ogni eventuale agevolazione.

ARTICOLO 8 – VIGILANZA SULL'UTILIZZO DEL PATROCINIO COMUNALE

1. Il Comune di Pescara potrà eseguire controlli per accertare l'utilizzo del patrocinio, riservandosi di adottare idonee misure qualora ne rilevi un uso scorretto.
2. Il Comune di Pescara potrà ritirare il patrocinio nel caso in cui gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento dell'iniziativa possano avere un impatto negativo sulla propria immagine.
3. E' fatto assoluto divieto di utilizzo del logo del Comune di Pescara senza la preventiva autorizzazione dell'Ente medesimo. L'utilizzo indebito del logo del Comune di Pescara comporta, fatta salva ogni altra azione a tutela dell'immagine dell'Ente, l'irricevibilità per un anno di successive istanze provenienti dallo stesso soggetto.

ARTICOLO 9 – ALTRI ENTI PUBBLICI PATROCINATORI

1. E' consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.

ARTICOLO 10 – SPONSOR PRIVATI

1. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune di Pescara e sostenute economicamente da Istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione del patrocinio medesimo.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILITA'

1. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune di Pescara in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

ARTICOLO 12 – AUTORIZZAZIONI

1. La concessione del patrocinio da parte del Comune di Pescara non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta necessari per lo svolgimento e la realizzazione della manifestazione.
2. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi contemplati dalla vigente normativa in materia.

ARTICOLO 13 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione, consecutivamente alla pubblicazione dello stesso, a cura del competente Servizio comunale, nei termini stabiliti dalle norme vigenti in materia..